ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 18

Vigilanza sui consorzi

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potesta' di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario. Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.

Versione in vigore dal 4 luglio 1970, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-18-vigilanza-sui-consorzi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it